

**SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 L.241/1990, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 62 E 63 DEL D.LGS. 36/2023**

TRA

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito "ASSET") con sede legale in Bari, C.F. 93485840727, legalmente rappresentata dal Direttore Generale ing. RAFFAELE SANNICANDRO, domiciliata presso la sede di ASSET in Bari in Via G. Gentile, 52, di seguito "Stazione Appaltante qualificata";

E

Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito SN-SUB) con sede a Taranto, C.F. 90267250737 Via Duomo, n. 33, qui rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore, Soprintendente Dott.ssa Barbara Davidde, di seguito Ente aderente;

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti";

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Visti:

- a) la L. 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- b) il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, ed in particolare gli articoli 62 e 63, rubricati rispettivamente *"Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"* e *"Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza"*;
- c) l'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023, recante *"Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti"*, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera t);
- d) l'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, recante *"Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza"*;

Considerato che:

- L'Asset risulta iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito da ANAC, di cui all'art. 62, comma 10, del D.Lgs 36/2023, con il massimo livello di qualificazione sia per

- l'affidamento di lavori (Livello L1), che per l'affidamento di servizi e forniture (Livello SF1);
- L'ASSET ha espresso la disponibilità ad effettuare affidamenti anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate;
 - Con nota MIC|MIC_SN-SUB|24/08/2023|0007269-P del 24/08/2023 la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha richiesto l'attivazione del supporto per l'indizione di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.76, II c., lett. b) num. 2, d. lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento dell'appalto di lavori avente ad oggetto: "Scavo archeologico in alto fondale - Relitto alto-arcaico del canale di Otranto. Rilievo preliminare e recupero, alla profondità di -800 m, di n. 250 reperti ceramici dei primi decenni del VII sec. a.C., a circa 30 miglia nautiche dalla costa" nell'ambito del progetto "Archeologia subacquea in alto fondale. Progetto di recupero restauro e valorizzazione del relitto alto-arcaico del canale di Otranto" - CUP: F75F22000500001;
 - è necessario procedere a sottoscrivere la presente convenzione per regolamentare la tenuta dei rapporti tra ASSET e SN-SUB, secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, da improntare alla massima collaborazione, lealtà e buon andamento;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 La presente convenzione disciplina i rapporti tra ASSET e SN-SUB per l'espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), e dell'art.76, comma 2, lett. b) num. 2, d. lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento dell'appalto di lavori avente ad oggetto: "Scavo archeologico in alto fondale - Relitto alto-arcaico del canale di Otranto. Rilievo preliminare e recupero, alla profondità di -800 m, di n. 250 reperti ceramici dei primi decenni del VII sec. a.C., a circa 30 miglia nautiche dalla costa" nell'ambito del progetto "Archeologia subacquea in alto fondale. Progetto di recupero restauro e valorizzazione del relitto alto-arcaico del canale di Otranto" - CUP: F75F22000500001, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alla normativa di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 2 – ATTIVITA' DI ASSET IN QUALITA' DI STAZIONE APPALATANTE QUALIFICATA

2.1 ASSET, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023, assume la qualità di stazione appaltante per conto della SN-SUB per la fase di affidamento dei lavori di cui all'art. 1 della presente convenzione.

2.2 In qualità di stazione appaltante, l'ASSET svolge le seguenti funzioni ed attività, sulla base dell'iter procedurale di seguito descritto:

- a) individuazione del responsabile del procedimento per la fase di affidamento e tempestiva

- comunicazione della nomina a SN-SUB;
- b) redazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa di gara, avvalendosi, per la definizione degli aspetti tecnici, della collaborazione dell'Ente aderente, per il tramite del RUP e dell'eventuale supporto al RdP. Nello specifico, devono essere definiti in collaborazione con il RUP dell'Ente aderente:
- i. i criteri di selezione dei concorrenti;
 - ii. i criteri di valutazione delle offerte, tra cui rientra la proposta di griglia di valutazione. Verranno definiti, ove possibile, criteri di valutazione automatici;
- c) acquisizione del CIG (codice identificativo di gara);
- d) svolgimento della procedura di affidamento, che avverrà in modalità telematica tramite l'utilizzo della piattaforma EMPULIA, fra cui le seguenti attività:
- i. indizione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.76, II c., lett. b) num. 2, d. lgs. n. 36/2023, e successivo invio delle lettere di invito mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EmPULIA;
 - ii. inserimento dei documenti di gara all'interno della piattaforma EMPULIA;
 - iii. nomina della commissione giudicatrice;
 - iv. gestione telematica delle sedute di gara;
 - v. redazione dei verbali di gara e successiva trasmissione all'Ente aderente, al termine della procedura di affidamento;
 - vi. ricezione della proposta di aggiudicazione e verifica, tramite il RdP, dei requisiti dell'aggiudicatario proposto dalla Commissione;
 - vii. adozione e pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 3 – ATTIVITÀ DELLA SN-SUB IN QUALITÀ DI ENTE ADERENTE

3.1 L'Ente aderente, per parte propria, si impegna, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione:

- a) a trasmettere ad ASSET i seguenti documenti:
- i. la documentazione tecnica già verificata e validata, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
 - ii. i criteri di selezione dei concorrenti e la proposta della griglia di valutazione;
 - iii. ogni altro documento necessario al fine della predisposizione della documentazione di gara, che sia di competenza dell'Ente aderente;
- b) ad adottare la decisione di contrarre quale atto propedeutico per l'avvio della procedura di affidamento, da inviare tempestivamente ad ASSET, e che deve contenere i seguenti elementi:
- i. il rilievo dell'esigenza di procedere all'affidamento di lavori, con esplicitazione della relativa motivazione e descrizione dell'oggetto del contratto e delle eventuali ragioni di urgenza a giustificazione della riduzione dei termini previsti per legge per lo svolgimento della procedura;
 - ii. la definizione dell'importo a base d'asta;

- iii. la definizione del quadro economico-finanziario relativo ai costi da sostenere per la realizzazione della procedura di gara;
 - iv. l'indicazione della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura economica dell'importo contrattuale e degli oneri economici connessi allo svolgimento della procedura di affidamento, nonché degli incentivi alle funzioni tecniche con conseguente impegno di spesa;
 - v. l'approvazione e validazione del progetto;
 - vi. l'eventuale nomina di un proprio funzionario in qualità di supporto al RdP della stazione appaltante qualificata;
- c) a stipulare il contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario da ASSET, a darne apposita comunicazione ad ASSET e a gestire direttamente tutte le successive attività riferite all'esecuzione del contratto;
- d) a provvedere al rimborso ad ASSET degli oneri economici di cui all'art. 5 della presente convenzione, nelle modalità definite nel medesimo articolo. Tali oneri dovranno essere inseriti nel quadro economico dell'intervento e nel relativo provvedimento di approvazione adottato dall'Ente.

Articolo 4 – TENUTA DEI RAPPORTI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

4.1 I rapporti tra il RUP e l'eventuale supporto al Rdp di ASSET, nominati da SN-SUB, e il Responsabile del procedimento (RdP) per la fase di affidamento, nominato da ASSET, sono improntati alla massima collaborazione, tempestività e trasparenza.

4.2 Le comunicazioni tra gli stessi avvengono conformemente alle previsioni dell'art. 47 del d.lgs. n. 82/2005;

4.3 Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente aderente indica i nominativi del RUP e dell'eventuale supporto al RdP di ASSET, gli estremi dell'atto di nomina e l'indirizzo di posta elettronica certificata sulla quale inviare o ricevere la corrispondenza.

4.4 L'Ente aderente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse riguardare le informazioni già fornite e relative alla procedura di gara.

4.5 Tutte le comunicazioni relative all'accordo di collaborazione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

- per SN – SUB: sn-sub@pec.cultura.gov.it

Articolo 5 – COSTI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SUA-RB E RELATIVI RIMBORSI

5.1 I costi sostenuti da ASSET per lo svolgimento della procedura di gara sono a carico dell'Ente aderente (SN-SUB), che li rimborsa secondo quanto disposto nel presente articolo.

5.2 Sono a carico dell'ente aderente, le spese vive sostenute da ASSET, quali a titolo meramente

esemplificativo:

- i. il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito della richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG);
- ii. le spese per la commissione giudicatrice e per eventuali esperti (se previsti), ove dovuti;
- iii. la quota degli incentivi alle funzioni tecniche (se dovuti), limitatamente alle figure coinvolte nella fase di affidamento dei lavori di cui all’art. 1 della presente convenzione, oggetto della collaborazione tra le Parti e nella misura prevista dal regolamento incentivi per le funzioni tecniche di ASSET, approvato con DDG n. 23.0307 del 23/06/2023, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023.

5.3 Le risorse finanziarie che l’Ente aderente è tenuto a trasferire ad ASSET devono essere espressamente indicate nel quadro economico-finanziario relativo alla procedura di affidamento, predisposto dal medesimo Ente.

5.4 L’ASSET, a conclusione dell’attività espletata, trasmette all’Ente aderente (SN-SUB) un rendiconto dei costi, come definiti al comma 2 del presente articolo. SN-SUB provvederà a rimborsare ad ASSET le somme dovute entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 6 – COMPETENZA SUGLI EVENTUALI CONTENZIOSI

6.1 Per eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le medesime si impegnano reciprocamente ed obbligatoriamente ad esperire un tentativo di conciliazione. Ove il tentativo non avesse esito positivo, le controversie andranno proposte dinnanzi al Giudice competente del Foro di Bari.

6.2 ASSET e SN-SUB sono responsabili in solido per la gestione del contenzioso relativo alla fase di scelta del contraente (a titolo esemplificativo, in ordine ad ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, richiesta di accesso agli atti di gara durante lo svolgimento della stessa, etc.).

6.3 Sono ad esclusivo carico di SN-SUB tutte le controversie che ineriscono i rapporti giuridici sorti successivamente alla fase di individuazione del contraente.

Articolo 7 – VALIDITÀ ED EFFICACIA

7.1 La presente convenzione è valida ed efficace dalla data della sottoscrizione e fino alla stipula del contratto a seguito dell’espletamento della procedura di gara.

7.2 E’ possibile il recesso in qualunque momento delle Parti con comunicazione scritta inviata a mezzo Pec.

7.3 Se l’Ente aderente decide di non procedere alla sottoscrizione del contratto a seguito di formale trasmissione da parte di ASSET, questo sarà comunque tenuto a corrispondere ad ASSET gli importi pattuiti in base alla Convenzione.

Articolo 8 – SPESE DI REGISTRAZIONE

8.1 La convenzione è esente da bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i.

Articolo 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

9.1 Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal d. lgs. n. 101/2018.

Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE

10.1 Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/90, il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Art. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI

11.1 Le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e buon andamento.

11.2 Le clausole della presente convenzione si intendono implicitamente sostituite, modificate o soppresse qualora siano in contrasto con sopravvenute e vincolanti disposizioni statali, regionali e statutarie.

Per la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo
(Ente aderente)

La Soprintendente
Dott.ssa Barbara DAVIDDE

PER ASSET
(Stazione appaltante qualificata)

Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro